



Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

(OAINF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta allo 0,25 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e allo 0,375 per cento per quello trimestrale. L'assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.

^{1bis} Se il datore di lavoro o l'assicurato a titolo facoltativo è in mora con più di un pagamento rateale, l'assicuratore è autorizzato a revocare la modalità di pagamento rateale. L'assicuratore informa il datore di lavoro o l'assicurato a titolo facoltativo in merito alla revoca della modalità di pagamento. Con questa revoca l'importo residuo del premio diventa esigibile.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione,

¹ RS 832.202

Walter Thurnherr